



Carpi, 17/10/2011

FUNZ.	NOME	FUNZ.	NOME
A. AR. ASS.	TOSI	A9	GARBINI
	PCC	A2	PREGIOLI
C.	SINDACO	SG	INTERROGAZIONE SULLA FONDERIA LAMIZ
	ASSESSORI	DA	
		G2	(M&B)
		A1	DURATI

A RISPOSTA SCRITTA E IN CONSIGLIO

In relazione alla fonderia Lamiz, all'Odg del PD votato un anno fa da questo C.C. e al fatto che effettivamente si possa costruire una fonderia in quell'area si chiede:

- 1) Se ci siano novità sulla vicenda
- 2) Se la proprietà del lotto abbia poi richiesto, come suggeritole dal PD, di chiedere "la trasformazione del terreno da tessuto polifunzionale produttivo a residenziale"?
- 3) Quale sia, in questo caso, la plusvalenza realizzata o realizzabile a prezzo di mercato dai proprietari di quel lotto, grazie a un ordine del giorno del PD che consente ai proprietari di cambiarsi a piacimento il piano regolatore
- 4) Se, comunque, stante la situazione attuale, le concessioni edilizie in essere e/o le varianti richieste, la proprietà possa continuare a costruire una fonderia in quel lotto
- 5) Se l'Amministrazione sia a conoscenza che il R.D. 8 maggio 1904, n. 368 - Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, reperibile sul sito del consorzio, dice che:

Art. 133. Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai sopraindicati corsi d'acqua, strade, argini ed altre opere d'una bonificazione:

...

c) la costruzione di fornaci, fucine e fonderie a distanza minore di metri 50 dal piede degli argini o delle sponde o delle scarpate suddette;

...

- 6) Se questa normativa si debba applicare al caso in questione, essendo la costruenda fonderia sita su un lotto a ridosso della "Cavata orientale", che è comunque uno scolo di bonifica sotto la tutela del Consorzio, declassato o meno che sia
- 7) Se, in particolare, la riduzione della fascia di rispetto per quel canale a 5 metri non sia altra cosa rispetto al comma c) del succitato articolo 133, visto che quest'ultimo si riferisce a attività a particolare rischio di inquinamento delle acque come le fonderie e non alle fabbriche generiche (tanto da escludere anche la fattispecie del comma f) art 96 RD 25 luglio 1904, n. 523, che consente agli enti locali di ridurre i limiti per le fabbriche generiche)
- 8) Perché, fra i vari Enti consultati per questa concessione, così come citati dall'Assessore in una precedente risposta su questo tema, non ci sia anche il Consorzio di Bonifica, visto che la succitata normativa è stata reperita appunto sul sito del Consorzio, assieme alla tabella che definisce la distanza di rispetto per le fonderie in 50 metri
- 9) Di produrre pertanto la conferma scritta del Consorzio di Bonifica che autorizza la costruzione di una Fonderia a ridosso di un canale di scolo, e non a 50 metri da esso. Nel caso non ci sia questo parere agli atti, di chiederlo espressamente al Consorzio.

Consigliere Roberto Benatti